



# Amici della Casa di Riposo di Morbegno

## Organizzazione di Volontariato

oppure abbreviato  
**AMICI CA.RI. ODV**

(Ente del Terzo Settore)

# **STATUTO**



*ALLEGATO E PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZIONE  
DELL'ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI N. 02 DEL 28.06.2019*



## SOMMARIO

Art. 1 – Costituzione.....	3
Art. 2 – Scopi.....	3
Art. 3 – Finalità.....	3
Art. 4 – Aderenti all'Organizzazione.....	4
Art. 5 – Diritti e doveri degli aderenti.....	5
Art. 6 – Patrimonio – Entrate.....	6
Art. 7 – Organi Sociali dell'Organizzazione:.....	6
Art. 8 – Assemblea degli aderenti.....	6
Art. 9 – Il Consiglio Direttivo.....	7
Art. 10 – Presidente.....	8
Art. 11 – Gratuità delle cariche.....	9
Art. 12 – Bilancio.....	9
Art. 13 – Modifiche allo Statuto – Scioglimento dell'organizzazione.....	9
Art. 14 – Norme di rinvio.....	10
Art. 15 – Norme di funzionamento.....	10



## Art. 1 – Costituzione

1.1– Ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, è costituita l'associazione denominata "Amici della Casa di Riposo di Morbegno Organizzazione di Volontariato" oppure abbreviato "AMICI CA.RI. ODV", che in seguito sarà denominata Organizzazione. La qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

1.2 – I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono ispirati a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

1.3 – Il logo dell'Organizzazione è un disegno geometrico, riportato in prima pagina del presente Statuto, della volta del portale d'ingresso della Casa di Riposo Tomaso Ambrosetti sulla quale è incisa la scritta: "ACCEDE HOSPES EST TIBI AMICA DOMUS" (*Vieni ospite, la casa ti è amica*).

1.4 – La durata dell'organizzazione è illimitata.

1.5 – L'organizzazione ha sede presso la sede della Casa di Riposo Ambrosetti Paravicini di Morbegno in via Paravicini, 16 – 23017 Morbegno (SO).

## Art. 2 – Scopi

2.1 – L'Organizzazione è apartitica ed apolitica, non ha fini di lucro e si basa sull'azione personale, spontanea e gratuita dei propri aderenti.

## Art. 3 – Finalità

3.1 – L'Organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;





- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del Volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

3.2 – In particolare, l'Organizzazione si occupa di:

- 1) promuovere iniziative volte al miglioramento della qualità di vita dell'anziano all'interno della Casa di Riposo Ambrosetti Paravicini di Morbegno;
- 2) svolgere attività di supporto dei servizi di animazione, assistenza sociale e socio-sanitaria e manutenzione all'interno della stessa Casa di Riposo;
- 3) svolgere attività di aiuto ed assistenza individuale agli Ospiti della stessa Casa di Riposo;
- 4) svolgere attività di supporto nell'organizzazione di feste, gite e manifestazioni promosse dalla stessa Casa di Riposo;
- 5) sviluppare relazioni con le altre associazioni o enti collegati alla stessa Casa di Riposo;
- 6) fornire l'aggiornamento dei propri volontari attraverso corsi di formazione;
- 7) reperire le risorse necessarie all'espletamento delle proprie attività.

3.3 – Tutte le attività saranno svolte nel rispetto dei regolamenti e delle disposizioni della Fondazione Ambrosetti Paravicini ente gestore della Casa di Riposo di Morbegno. I rapporti con la Fondazione saranno regolati da apposita convenzione. Al fine di svolgere le proprie attività l'Organizzazione di volontariato si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, spontanee e gratuite dei propri aderenti.

#### **Art. 4 – Aderenti all'Organizzazione**

4.1 – Sono aderenti dell'Organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente Statuto (Fondatori) e le persone fisiche o le Organizzazioni di Volontariato che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (Ordinari).

4.2 – Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di sostenitori, che forniscono un sostegno economico alle attività dell'Organizzazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Organizzazione. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento delle Organizzazioni di Volontariato.



4.3 – Ciascun aderente ha diritto di voto sin dal momento dell'accoglimento della domanda di adesione, senza regime preferenziale per categorie aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Organizzazione.

4.2 – Il numero degli aderenti è illimitato.

4.3 – Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.

4.4 – Si definiscono i seguenti criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti:

- 1) Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione;
- 2) L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti dell'Organizzazione;
- 3) Gli aderenti cessano di partecipare all'Organizzazione:
  - per dimissioni volontarie;
  - per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
  - per decesso;
  - per comportamento contrastante con gli scopi statutari.
- 4) L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. È ammesso ricorso all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

### **Art. 5 – Diritti e doveri degli aderenti**

5.1 – Gli aderenti hanno il diritto di:

- di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata al Consiglio Direttivo.

5.2 – Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Organizzazione.

5.3 – Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

## Art. 6 – Patrimonio – Entrate

6.1 – Il patrimonio dell'Organizzazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

6.2 – Le entrate dell'Organizzazione sono costituite da:

- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- fondi pervenuti da raccolte fondi;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

6.3 – I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

6.4 – Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.

## Art. 7 – Organi Sociali dell'Organizzazione:

7.1 – Organi dell'Organizzazione sono:

- l'Assemblea degli Aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice Presidente.

## Art. 8 – Assemblea degli aderenti

8.1 – L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Organizzazione.


8.2 – L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Organizzazione.

8.3 – La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Organizzazione.

8.4 – La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo di aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

8.5 – L'assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del bilancio;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.



Handwritten initials "MB" in blue ink.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long tail.

Altri compiti dell'Assemblea sono:

- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;



8.6 – Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti

8.7 – L'assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto o di scioglimento, trasformazione, fusione, scissione e liquidazione dell'Organizzazione.

8.8 – L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia di quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

8.9 – In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.10 – Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione dell'Organizzazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art.13.

8.11 – Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

### **Art. 9 – Il Consiglio Direttivo**

9.1 – Il Consiglio Direttivo è delegato dall'assemblea degli aderenti ed è composto da nove componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

9.2 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente.

9.3 – Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.



9.4 – Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

9.5 – Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

9.6 – Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle Organizzazioni di Volontariato associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

9.6 – Compete al Consiglio Direttivo:

- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare il Segretario, che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipazione a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo.

9.7 – Ai sensi dell'art. 26 comma 7 D. Lgs. n. 117/2017, il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9.8 – Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente l'ordinaria amministrazione.

### **Art. 10 – Presidente**

10.1 – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

10.2 – Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizi;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanzate;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e Amministrativa;



- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.



10.3 – In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ad a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

#### **Art. 11 – Gratuità delle cariche**

11.1 – Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

11.2 – Le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

11.3 – Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

#### **Art. 12 – Bilancio**

12.1 – Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il rendiconto o il bilancio ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 117/2017.

12.2 – Esso deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.

12.3 – Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

12.4 – Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ed in particolare di quelle sociali, sanitarie e socio-sanitarie.


12.5 – È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, D. Lgs. n. 117/2017.

#### **Art. 13 – Modifiche allo Statuto – Scioglimento dell'organizzazione**

13.1 – Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o almeno da un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



13.2 – Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico e analogo settore, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, nelle modalità previste dall'art. 9 D. Lgs. n. 117/2017.



13.3 – In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

#### Art. 14 – Norme di rinvio

14.1 – Per quanto non presente dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

#### Art. 15 – Norme di funzionamento

15.1 – Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono chiederne copia personale.

Morbegno, 28 giugno 2019

IL PRESIDENTE  
(Bossi Marilena)

IL SEGRETARIO  
(Giancarlo Rizzetto)

